Of counsel
Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Andrea Friggeri
Dott.ssa Katia Borghi
Dott.ssa Nunzia Rivieccio
Dott. Matteo Giovannini
Dott.ssa Morena Carpinteri
Dott.ssa Alessia Testa

Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti

Loro sedi

Reggio Emilia, lì 06/11/2026

CIRCOLARE N. 41/2026

Approfondimento

Oggetto: Novità sui termini per la detrazione dell'Iva a credito

L'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa ai termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto.

Tra le principali novità contenute nel recente c.d. "Decreto Omnibus", con il quale il Legislatore prosegue l'attuazione della Riforma fiscale, si evidenzia:

- la modifica del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito nell'ambito delle liquidazioni periodiche / dichiarazione annuale e la conseguente modifica del termine entro il quale la fattura va annotata nel registro degli acquisti;
- il riconoscimento della possibilità di detrarre l'IVA nella dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anno dell'acquisto) anche nel caso in cui la fattura è ricevuta (e annotata) nell'anno successivo, ma prima della presentazione del modello IVA relativo all'anno dell'acquisto.

1. DETRAZIONE IVA: cosa cambia

Per effetto della nuova disposizione, a partire dall'entrata in vigore, ossia il 12 agosto 2026, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

La modifica amplia quindi significativamente il termine precedentemente previsto, che consentiva l'esercizio della detrazione, in via ordinaria, entro la dichiarazione relativa allo stesso anno in cui il diritto era sorto.

2. FATTURE A CAVALLO D'ANNO: come cambia la detrazione

La riforma interviene anche sulla gestione delle fatture ricevute nell'anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile.

In particolare, qualora il contribuente riceva la fattura nell'anno successivo, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, può, previa registrazione del documento, esercitare la detrazione direttamente nella dichiarazione relativa a tale anno.

Viene quindi consentito di ricondurre la detrazione all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile anche quando la relativa fattura sia stata ricevuta nell'anno successivo.

Tale possibilità riguarda tuttavia la dichiarazione IVA annuale e non comporta, di per sé, la possibilità di includere la fattura ricevuta nell'anno successivo nell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente.

Si consideri ad esempio il caso in cui il fornitore spedisca una partita di merce a dicembre dell'anno 2026. In questo momento, per effetto della spedizione, il tributo diviene esigibile. Tuttavia, l'acquirente, per poter esercitare il diritto alla detrazione del tributo deve essere materialmente in possesso della fattura. Si supponga che la fattura, datata 2026, sia stata ricevuta il 12 gennaio 2027.

Nel sistema previgente, la detrazione poteva essere fatta valere con decorrenza dalla liquidazione del mese di gennaio 2027. In alternativa, la fattura poteva essere registrata entro il 30 aprile del 2028. In questo caso la detrazione poteva essere esercitata all'interno della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta 2027.

Ora, per effetto della novella, il contribuente può far retroagire il diritto alla detrazione nonostante si tratti di una fattura a cavallo d'anno (datata 2026 e ricevuta i primi giorni dell'anno 2027). In buona sostanza, la detrazione relativa alla fattura recante data 2026 e ricevuta nei primi giorni dell'anno 2027, può essere esercitata all'interno della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2026. **Ciò a condizione che il documento sia registrato in apposito sezionale.**

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Se il contribuente decide di non attivare il sezionale, resta naturalmente possibile esercitare la detrazione nell'anno di ricezione della fattura o successivamente, nel rispetto del nuovo termine massimo previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it